

## VADEMECUM PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI / MANIFESTAZIONI

QUANDO SI APPLICA LA NORMATIVA TULPS E LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI

Si applica per tutti quelle **manifestazioni** che durano **per un periodo di tempo limitato**.

Possono essere **organizzate sia su area pubblica sia su area privata** e possono prevedere come funzione esclusivamente complementare anche **attività di somministrazione o vendita di alimenti**.

L'organizzazione di un evento o di una manifestazione temporanea comporta una serie di adempimenti diversi a seconda del tipo di iniziativa, della natura del richiedente, del luogo di svolgimento ed il rilascio delle autorizzazioni coinvolge diversi uffici comunali e non.

LA DIREZIONE SUI NON TRATTA:

- occupazioni di suolo pubblico per finalità non riguardanti pubblici spettacoli e mostre-mercato
- competizioni agonistiche sportive
- processioni o cortei religiosi

SONO TRATTATI A PARTE CON PROCEDIMENTI APPOSITI

- richieste di agibilità permanenti
- richieste di sole deroghe acustiche
- richieste di installazioni luna park e spettacolo viaggiante

TEMPI

il tempo minimo non derogabile per la presentazione dell'istanza è di 30 giorni per le istanze che richiedono l'intervento della commissione comunale di vigilanza, e di 15 giorni in tutti gli altri casi.

Le istanze vanno prodotte tramite portale dello sportello unico compilando l'apposita modulistica disponibile sul portale dello Sportello Unico Integrato

Le istanze non prodotte nel tempo minimo saranno respinte.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A PRESCINDERE DALLA TIPOLOGIA

(per le attività non soggette ai controlli della CCVLPS l'elenco può costituire un utile riferimento).

- **Relazione generale** che descriverà la manifestazione e le sue modalità di svolgimento

- **Relazione tecnica** descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale

dovrà essere indicato:

- il tipo di spettacolo e/o intrattenimento individuato tra quelli previsti all'art. 1 del D.M. 19.08.1996;
- l'affollamento previsto;
- l'ottemperanza alla regola tecnica allegata al D.M. 19.08.1996 e ss.mm.ii.;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai DD.MM. 26.06.1984, 10.03.2005, 15.03.2005 e segg.;
- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo i DD.MM. 16.02.2007 e 09.03.2007;
- la descrizione degli interventi strutturali, ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda.

- **Planimetria** dell'area interessata dall'evento. Elaborati grafici, redatti con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983, a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

- planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti:
  - l'ubicazione del fabbricato;
  - le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
  - la destinazione d'uso delle aree circostanti;
  - il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.);
  - vie di accesso e di esodo alla manifestazione
- piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:200 del locale in progetto, evidenzianti:
  - la destinazione d'uso di ogni ambiente;
  - la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
  - gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
  - la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti;
  - l'ubicazione dei servizi igienici;
  - le misure di protezione antincendio;
  - gli impianti termici o di cottura;
  - In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi);
- **Piano sanitario** secondo legge regionale n. 966 del 9/11/2015
- **Piano di sicurezza:**
  - Valutazione sui livelli di rischio della manifestazione redatta prendendo a riferimento le linee guida circa i Modelli Organizzativi di cui alla lettera Circolare n. 11001/1100(10) Uff. II – ord. Sic. Pub. Del 28/07/2017 a firma del Capo di Gabinetto Morcone.
  - **Circolare “Gabrielli” del 07/06/2017** a firma di tecnico abilitato.
- **Documentazione e Certificazioni delle strutture e degli impianti utilizzati** Strutture descrizione generale di ogni struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante:
  - schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate;
  - i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
  - i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda; le modalità di ancoraggio e/o di controvento;
  - le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.).
- **Documentazione dell'impianto elettrico** contenente:
  - la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
  - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
  - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, il dispositivo di intercettazione generale, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
  - protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
- **Progetto dell'impianto a gas** redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 22.01.2008 n. 37 in conformità alle norme tecniche vigenti in funzione della potenza singola e totale degli apparecchi: UNI 7129-7131 11528 e D.M. 12/04/1996.

Infine, una volta approntato tutto:

- **Dichiarazioni di corretto montaggio**, a firma di Tecnici abilitati, inerenti la idoneità statica delle strutture allestite, degli impianti elettrici installati e dei mezzi antincendio, di cui al Titolo IX del D.M. 19/08/1996.

## A CHI VANNO INDIRIZZATE LE RICHIESTE/DOCUMENTAZIONI

Tutta la documentazione in caso di manifestazione in luogo pubblico vanno fatte alle sportello unico tramite PEC all'indirizzo [aepa.comune.ancona@emarche.it](mailto:aepa.comune.ancona@emarche.it), mentre il piano di sicurezza va comunicato alla Questura per la valutazione ed eventuale passaggio in C.O.S.P. (Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica) qualora il questore lo ritenesse necessario, almeno 3 giorni prima della data prevista per l'evento.

Mentre il piano sanitario va comunicato o approvato dal 118 (secondo legge regionale n. 966 del 9/11/2015)

## QUANDO UN EVENTO TEMPORANEO E' SOTTOSPOSTO AL RILASCIO DELL'AGIBILITÀ AL PUBBLICO SPETTACOLO?

Quando è presente uno spettacolo, trattenimento, manifestazione sportiva, trattenimenti danzanti, aperti al pubblico su:

- un' **area circoscritta** sia al chiuso che all'aperto anche senza stazionamento del pubblico
- un' **area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico** (sedie, gradinate..)
- un **pubblico esercizio che anche temporaneamente viene trasformato per ospitare uno spettacolo** (distribuzione delle sedie in platea, ricavare ara libera per il ballo...) in tutti i casi in cui l'attività predominante diventi lo spettacolo e non la somministrazione

**SONO da considerarsi attività di pubblico spettacolo** soggetti a Licenza di Agibilità o Nulla Osta:

- attività aperte al pubblico che prevedano spazi/strutture appositamente destinati allo stazionamento del pubblico (tribune, platee di seggiole, palchi, etc...) e/o aree fisicamente delimitate (esempio: varchi di accesso)
- concerti (anche strumentali, senza cio amplificazione sonora) se prevedono aree delimitate e/o allestimenti
- spettacoli/dimostrazioni di danza, ballo liscio se prevedono aree delimitate e/o allestimenti
- spettacoli di arte varia se prevedono aree delimitate e/o allestimenti
- cortei e rievocazioni storiche se prevedono aree delimitate e/o allestimenti
- attrazioni dello spettacolo viaggiante, circhi, teatri viaggianti e luna park

**NON sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo** soggette a Licenza di Agibilità o Nulla Osta

- mostre mercato, mercatini, esposizioni (se privi di palchi e/o attrezzature per lo stazionamento del pubblico)
- giocolieri, spettacolo di strada, attività ludiche per bambini, etc... (se privi di palchi e/o attrezzature per lo stazionamento del pubblico)
- karaoke, piano bar, musica da intrattenimento all'interno di attività di somministrazione (a condizione che sia rispettato l'art.2 comma d) del D.M. 19/08/1996)

Quale tipologia di procedimento seguire per delle manifestazioni di pubblico spettacolo

	SCIA	AUTORIZZAZIONE	COMMISSIONE DI VIGILANZA
sotto 200 persone	se l'evento inizia e termina nello stesso giorno (entro le 24)	L'evento termina oltre la mezzanotte	===
sopra 200 persone	===	Su area aperta e senza strutture per lo stazionamento del pubblico	su area delimitata o locale al chiuso o presenza di stazionamento del pubblico

La Commissione Comunale di Vigilanza è competente per capienza fino a 5000 persone, mentre in caso di pubblico previsto maggiore la competenza passa alla Commissione Provinciale di Vigilanza. La domanda di pubblico spettacolo deve essere inviata sempre allo sportello unico che provvede poi alla trasmissione alla Commissione di competenza.

#### SCIA PER MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI UN NUMERO DI PERSONE INFERIORE A 200

Si premette che il numero massimo di persone che possono essere presenti ad una manifestazione è dichiarabile dal responsabile dell'attività solamente nel caso di locali con soli posti a sedere o dove l'area sia delimitata, l'accesso sia controllato e sia possibile determinare l'affollamento in ogni momento.

Negli altri casi, come chiarito dal Dipartimento di P.S. con nota prot. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013, l'affollamento può essere determinato con la densità di 2 persone/mq.

L'art. 141 comma 2 del R.D. 635/1940, cos' come modificato dal D.P.R. 311/2001 e dall'art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs 222/2016 riporta *“Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.”*

*Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Per la presentazione della scia è necessario allegare alla segnalazione la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria.*

#### AUTORIZZAZIONE

Come per le altre procedure è necessario inoltrare tutta la documentazione sopraindicata, corredata da relazioni tecniche e certificazioni, tutto tramite portale dello sportello unico.

La domanda va presentata in bollo.

#### COMMISSIONE DI VIGILANZA

La commissione di vigilanza si svolge in due fasi, un prima fase con l'esame della documentazione e dei progetti, a cui segue il sopralluogo sul posto per la verifica dell'attuazione della progettazione approvata a tavolino e il rispetto delle prescrizioni indicate per l'esercizio dell'attività.

All'atto del sopralluogo è necessario produrre:

- la dichiarazione ai fini della reazione al fuoco a firma di tecnico abilitato relativa a tutti i materiali installati
- la verifica di idoneità di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato
- la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
- Certificazione di idoneità statica dei carichi sospesi
- Dichiarazione di conformità degli impianti a gas
- copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio
- eventuale altra documentazione in base alle peculiarità della richiesta di agibilità al pubblico spettacolo

Successivamente alla verifica della commissione viene rilasciata, se il parere della commissione è positivo, l'autorizzazione per lo svolgimento del Pubblico Spettacolo.

#### PUBBLICO SPETTACOLO ALL'INTERNO DEI LOCALI PUBBLICI

All'interno di un esercizio di somministrazione o in area pubblica o privata SONO da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle svolte come attività primaria dal soggetto con o senza scopo di

lucro, caratteristiche

- attività con pagamento di un biglietto di ingresso e/o con maggiorazione delle consumazioni
- partecipazione di complessi musicali di fama;
- ampia pubblicizzazione sui mass media dell'attività offerta;
- la complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio dell'intrattenimento;
- la previsione di attività danzante, anche occasionale e sporadica;

all'interno di un esercizio di somministrazione NON SONO da considerarsi attività di pubblico spettacolo ma sono trattenimento musicale quelle svolte in forma complementare e secondaria, caratteristiche

- attività esercitate in modo complementare all'attività principale;
- nessun pagamento di biglietto e nessun aumento delle consumazioni;
- nessun posizionamento di allestimenti tali da modificare le caratteristiche del locale (es. spostamenti di sedie e tavoli, pedane, grandi allestimenti strumentali, aree da ballo, ecc.)

Nel caso in cui le attività non possano essere considerate pubblico spettacolo è necessario che il locale sia provvisto di una scia per piccoli trattenimenti che va presentata in forma telematica allo sportello unico integrato

## COSA FARE PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALL'INTERNO DELLE MANIFESTAZIONI

In occasione di sagre, fiere o altre riunioni straordinarie è possibile preparare e distribuire cibo, per farlo è necessario avviare un'**attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande (SCIA)**. L'esercizio di tali attività è circoscritto alle sole giornate di svolgimento della manifestazione e per i locali e luoghi cui si riferiscono.

Deve essere indicato un referente dell'attività di preparazione e somministrazione, che dovrà essere in possesso dell'attestato di livello 1 previsto dalla L.R. 11/2003 e dalla D.G.R. 342/2004, che avrà l'onere di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione. Vanno allegati

- modulo di **SCIA per somministrazione di alimenti e bevande**
- planimetria che individua il luogo/locale ove si svolge l'attività di somministrazione e le attrezzature utilizzate;
- copia fronte-retro di un documento d'identità valido del titolare della richiesta;
- dichiarazione dei requisiti di altri soggetti (amministratori, soci).
- Corretti montaggi di impianti e strutture

Ogni operatore presente alla manifestazione dovrà preoccuparsi di inviare allo sportello unico una pratica dia **NIA sanitaria**, utilizzando la modulistica unificata in tempo utile per la verifica e l'inoltro alla Asur per le verifiche di competenza.

## DEROGA PER LE ATTIVITA' RUMOROSE

Le manifestazioni spesso prevedono attività rumorose (concerti e musica dal vivo, spettacoli...) che vanno sempre comunicate al Comune. Se si prevedono eventi "rumorosi" con il superamento dei limiti massimi di esposizione al rumore (decibel emessi, orario della manifestazione ecc. ecc. ) è necessario richiedere il **Rilascio dell'autorizzazione in deroga**.

La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- relazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato;
- planimetria rappresentante l'ubicazione delle sorgenti sonore utilizzate;

Per approfondimenti fare riferimento al regolamento acustico approvato con D.C. n84 del 25/07/2011

## MANIFESTAZIONI E PUBBLICI SPETTACOLI IN ZONA PARCO

Per manifestazioni che si svolgono all'interno dell'area del Parco del Conero, è necessario secondo il vigente regolamento del Parco, richiedere il parere senza il quale non può essere rilasciata nessuna autorizzazione da parte del Comune e che tale parere può essere rilasciato in massimo 60gg.